

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lombardi Giovanni ed altri: Integrazioni e modificazioni della legge 24 agosto 1941, n. 1045, per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po (3265).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lombardi Giovanni, Ripamonti, Aldisio Salvatore, Patrini, Zanibelli, Alessandrini, Bertè, Bianchi Fortunato, Buttè, Colombo Vittorino, Ferrari Giovanni, Gennai Tonietti Erisia, Migliori, Orighia, Sangalli, Aimi, Andreucci, Barbi, Bartole, Bersani, Buzzi, Carra, Gorrieri Ermanno, Mattarelli Gino, Marconi, Armani, Cibotto, Del Bo, Gagliardi, Lombardi Ruggero, Martina Michele, Romanato, Schiratti e Galli: «Integrazioni e modificazioni della legge 24 agosto 1941, per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po».

La discussione è stata iniziata mercoledì scorso con la relazione e gli interventi di alcuni colleghi.

RICCA. Onorevole Presidente, il provvedimento di legge al nostro esame, ci trova concordi nella valutazione in linea generale del problema trattato, anche se, lo dobbiamo dire, avremmo preferito e desiderato che il problema fosse affrontato in maniera più definitiva. Il progetto di legge al nostro esame, sebbene rappresenti un vero e proprio aggiornamento, da un punto di vista sia formale sia materiale della legge del 1941, non pone il problema relativo al finanziamento e alla messa a disposizione dei mezzi per far fronte alla costruzione del canale.

Dicevo, comunque, che il provvedimento ci trova d'accordo, e dobbiamo subito dire che, pur essendo noi dell'avviso che ormai il problema della navigazione è entrato nel nostro Paese, con discussioni anche in sede parlamentare, in una visione più ampia di quanto non fosse stato finora considerato (si sono già esaminati ed intravisti gli effetti positivi che potrebbero essere contributo diretto alla soluzione del problema dei trasporti e dello sviluppo delle strutture industriali), ciò nonostante, pur essendo noi concordi su questo piano, non possiamo d'altro canto associarci alla proposta formulata dall'onorevole Busetto, che in definitiva voleva — in attesa della discussione più ampia e generale di questo problema — quasi chiedere un accantonamento della presa in esame della proposta stessa.

Noi siamo contrari a dilazionare il problema e riteniamo che bisogna giungere quanto

prima alla sua approvazione, soprattutto perché mi sembra che quella situazione di carattere provinciale o zonale che aveva contrapposto, in sede locale e provinciale, ed in Parlamento, i rispettivi rappresentanti sulla questione dei canali comunemente chiamati delle acque scure e acque chiare, mi sembra abbia potuto trovare una soluzione, poiché dalla enunciazione del Relatore la Commissione sarebbe pronta ad accogliere una delle principali richieste, vale a dire quella relativa alla classificazione dell'opera in ordine ai disposti della legge del 1913.

Noi siamo stati sempre portatori della tesi tradizionale cioè quella della dorsale padana, e diciamo questo, per dimostrare quanto il problema del sistema idroviario ci trovi concordi e consenzienti, e come da parte nostra si voglia portare il contributo più rilevante al problema che non deve tener conto delle contrapposizioni di ordine formale, ma delle condizioni di ordine obiettivo che esistono anche per i problemi cui ci troveremo di fronte.

Il problema è già stato trattato da un punto di vista storico e tecnico dal Relatore e dai colleghi che sono intervenuti nella discussione della scorsa seduta; sarà quindi inutile ripetere e richiamare le stesse argomentazioni che ci trovano pienamente d'accordo, sia quelle del Relatore Alessandrini, sia quelle del collega Ripamonti. Speriamo, anzi, che l'accoglimento dell'emendamento annunciato, in ordine alla classificazione dell'opera Milano-Mincio, e l'altro di ordine formale consentano la immediata approvazione della proposta di legge che abbiamo in esame e quindi il suo tramutarsi in legge dello Stato, così da consentire al consorzio di affrontare i problemi per la realizzazione di un'opera davvero importante e valida.

Nel contempo, noi ci permetteremo di proporre all'attenzione del Governo il problema; è noto infatti che, in sede tecnica congressuale e cioè a livello delle camere di commercio e degli enti locali e scientifici, il problema ha già avuto una trattazione completa ed ha già avuto il consenso da parte del Governo. Io vorrei solo ricordare i vari convegni fatti fin dal 1952 relativamente al sistema di industrializzazione della valle del Po e cioè quelli tenutisi in varie città come Milano, Cremona e Brescia, in cui venne trattato il problema che ebbe una sua chiara definizione, ed alla risoluzione del quale il Governo si impegnò. Tale impegno venne assunto in sede parlamentare quando si discussero i bilanci ed è stato rinnovato nell'attuale convegno di Cremona alla presenza del Presidente della

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

Repubblica, dal Ministro Zaccagnini, il quale promise un finanziamento per il compimento dell'opera. Ora, richiamando questi precedenti desideriamo presentare un ordine del giorno — non intralciamo così l'approvazione di questi strumenti che risolvono almeno una parte del piano — per richiamare l'attenzione del Governo sul problema, in modo che questo possa essere affrontato e trovare soluzione nel quadro più vasto e generale dell'intero sistema idroviario italiano. Questo ordine del giorno pone in sostanza il problema di una programmazione di ordine generale mirante alla sistemazione dell'intera idrovia padana che il Governo deve affrontare secondo quanto ha promesso, pur rendendosi conto della visione di interessi diversi i quali dovranno convergere per procedere in questa via, e nel contempo affrontare il problema della messa a disposizione dei mezzi, che dopo il canale Milano nord-Mincio, diventeranno di maggior mole rispetto a quanto occorreva per la realizzazione soltanto della linea Milano-Cremona-Po. Il Governo quindi deve affrontare quest'opera che potrebbe portare grandi benefici all'intera valle padana e a molte regioni dell'Italia del nord, soprattutto per la risoluzione dei gravissimi problemi dovuti allo stato di depressione economica di vaste zone della valle padana e dell'Emilia.

Non solo come parlamentare cremonese e per l'interesse che Cremona può avere dalla realizzazione dell'opera, ma per l'interesse ben più vasto del paese, noi ci dichiariamo d'accordo sulla proposta di legge in esame, impegnandoci a condurre, nel proseguo di tempo, una azione decisa, perché lo Stato assolvva ai suoi impegni relativi alla messa a disposizione dei fondi necessari alla realizzazione dell'opera stessa.

Quindi l'ordine del giorno che noi presenteremo sarà chiaro ed esplicito nella sua dizione: non verrà ad intralciare l'iter della legge, solo richiederà un impegno più deciso da parte del Governo.

Noi auspichiamo che il Governo vorrà accogliere il nostro ordine del giorno, che vuole rendere più sollecito e decisivo l'approntamento dei mezzi necessari alla soluzione del problema.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ricca per il suo intervento e do la parola all'onorevole Dosi, Vicepresidente della XII Commissione Industria, che ha avuto l'incarico di illustrare verbalmente il parere espresso dalla sua Commissione.

DOSI. La Commissione industria ha esaminato con molta attenzione la proposta di

legge presentata dall'onorevole Lombardi e da altri colleghi ed ha colto l'occasione per considerare rispetto alle soluzioni che sono state adottate in alcuni paesi esteri, tutto il problema idroviario italiano, giungendo a conclusioni molto precise.

La Commissione industria ha espresso la convinzione che il sistema idroviario progettato, sia per quanto riguarda il canale Milano nord-Mincio, sia per quanto riguarda il canale Milano-Cremona-Po, possa largamente contribuire a sollevare il nostro paese dalla situazione di inferiorità in cui si trova rispetto ad altri paesi in fatto di costi di trasporto: attraverso l'utilizzo di questi canali, soprattutto per alcuni prodotti industriali di notevole importanza, sarà possibile ottenere delle economie che potranno raggiungere percentuali estremamente elevate. La Commissione industria ha inoltre dichiarato la propria convinzione che si debbano realizzare sollecitamente entrambi i canali, non considerando l'uno in termini alternativi rispetto all'altro, né quanto alla opportunità e neppure quanto al tempo.

Per quanto riguarda poi, in particolare, il canale Milano-Cremona-Po la Commissione industria ha visto in esso anche uno strumento, ed uno strumento notevole, atto a migliorare le condizioni di lavoro ed a risolvere i problemi economici e sociali di tutta la zona a sud della città di Milano e tutta la provincia di Cremona, zona che rispetto ad altre della provincia di Milano risente in modo particolare di uno stato di depressione sempre più accentuata della attività agricola.

Sono sorte alcune medie e piccole iniziative industriali, dovute soprattutto al fatto che alcuni comuni sono stati dichiarati zona depressa, ma soltanto la realizzazione di questo canale e la conseguente formazione di aree industriali potrà permettere un accentuato sviluppo del processo di industrializzazione del lodigiano e del cremonese. La proposta di legge presentata dall'onorevole Lombardi contiene a questo riguardo una norma indispensabile relativa alla procedura di esproprio delle aree, sia per permettere la installazione di zone industriali, sia per permettere la formazione delle infrastrutture ad esse necessarie.

La Commissione industria è stata unanime nell'approvare questa proposta di legge che ha grande rilievo ed ha visto in essa uno strumento indispensabile per il raggiungimento dei fini ora detti. In sostanza, la valutazione che ha fatto la Commissione industria è del tutto positiva e la Commissione ha espresso l'augurio che si possa rapidamente passare

alla realizzazione del progetto affinché sia consentito a queste zone di ottenere quei benefici che attendono ed al nostro paese di affiancare, ad una delle zone più evolute, una nuova zona e che possa migliorare tutto il sistema dei trasporti italiani, permettendo una riduzione dei costi di trasporto.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Dosi per l'apporto che ha voluto dare alla nostra discussione.

FOGLIAZZA. Signor Presidente, devo dire che sono d'accordo con l'impostazione data dal collega Busetto per quanto si riferisce al problema più generale dell'esigenza di un esame più generale, tale da affrontare globalmente il problema di tutto il nostro paese. La nostra parte ritiene che necessiti, prima di tutto, un esame di questa natura e rivolge al Governo un invito affinché esso voglia dire cosa intende fare a questo riguardo.

Noi concordiamo con quanto ha detto anche il collega Ripamonti circa la necessità di questa opera, perché questa convinzione è maturata anche nella pubblica opinione e perché questa opera riguarda una zona dove gli squilibri economici hanno raggiunto una punta così alta da farla diventare quasi zona depressa; tuttavia, quando il collega Ripamonti affronta la questione sotto il profilo delle necessità delle industrie per dare a questo decentramento un carattere più organico, io debbo osservare che questo decentramento non si potrà attuare nella misura auspicata dal collega Ripamonti, anche se il canale sarà costruito e funzionante, finché non vi sarà un ente regionale che coordini questo sviluppo dell'industria.

Di qui parte la nostra proposta sul problema della sistemazione dei fiumi, della politica delle acque e, quindi, delle vie fluviali.

Noi siamo d'accordo nel rivendicare la necessità che il Governo s'impegni a dire che cosa intende fare a questo riguardo. Noi presenteremo tutta una serie di emendamenti alla proposta di legge Lombardi. Occorre determinare la partecipazione degli enti locali, stabilire chi deve procedere all'esproprio delle aree e chi deve dirigere lo sviluppo locale sul piano economico e sociale. Come ho detto, noi chiediamo al Governo di dire cosa intenda fare in tema di idrovie.

BARONI. Signor Presidente ed onorevoli colleghi, ricordo che questo problema e quello più vasto della navigazione interna è stato discusso molto a fondo in questi ultimi anni nella nostra Commissione ed in parte anche in Aula, in sede di discussione del bilancio del

Ministero dei lavori pubblici, e che al tema, che in un primo momento sembrava più acuto motivo di contrasto, era quello di un certo antagonismo tra le diverse impostazioni. Per la verità, specialmente in quest'ultimo anno, tale antagonismo è sembrato superato, anche in vista della considerazione più obiettiva dell'intero problema, che non può essere risolto in modo frammentario, facendo prevalere la soluzione dell'una o dell'altra linea. Si tratta, infatti, di affrontare il problema dell'intero sistema idroviario italiano, ed è per questo che il vecchio antagonismo tra il canale Milano-Cremona e quello Ticino-Mincio, almeno nella discussione è stato qui in varie parti superato.

D'altronde, anche da parte di altri colleghi che hanno parlato precedentemente, si è fatto riferimento alla possibilità che in questo provvedimento legislativo possa essere inserito un emendamento suggerito dalla Commissione del bilancio.

Io non sto qui a discutere sulla competenza di tale Commissione ad emettere un parere così condizionato, perché mi propongo di farmi io stesso iniziatore di questo emendamento, per cui si farebbe fare un passo avanti, sia al problema del canale Milano-Cremona-Po, ed un altro passo, sia pure modesto, nel lungo iter necessario per arrivare alla realizzazione dell'altro canale settentrionale. Io ritengo che i motivi di contrasto e di polemica debbano essere superati in una visione organica del problema.

D'altra parte — e lo ha accennato l'onorevole Busetto nel suo intervento — gli stessi due canali di cui stiamo discutendo, in un modo o nell'altro, non sarebbero che elementi di questo complesso di cui auspichiamo la realizzazione, ed in questo senso e con l'auspicio che venga accolto l'emendamento che intendo proporre mi pare che la proposta di legge meriti l'approvazione.

Io desidererei fare degli ulteriori rilievi. Ritengo che molti di noi qui presenti, nel proporsi il problema di un passo avanti nella realizzazione del canale Milano-Cremona-Po, abbiano pensato anche e soprattutto a qualcos'altro, oltre alla stessa utilizzazione del Po per la navigazione interna.

La proposta di legge prevede, tra l'altro, anche delle facilitazioni e degli strumenti per consentire l'insediamento di zone industriali lungo il costruendo canale e credo sia auspicio comune — e qui i « fiumaroli » e rivieraschi del Po sono abbastanza numerosi — che questi vantaggi e risultati favorevoli possano anche diffondersi lungo l'asta del Po.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

Il collega Dosi ha parlato della depressione della parte meridionale della provincia di Milano, credo in relazione al carattere prevalentemente agricolo di quell'economia, per ciò stesso inadeguata a risolvere i problemi di una moderna struttura economico-sociale. Ma questo problema si riproduce in modo aggravato per tutte le province rivierasche del Po, ed i dati provvisori dell'ultimo censimento ci dicono che esse, in misura più o meno accentuata, hanno avuto un forte decremento della popolazione, dovuto quasi esclusivamente al saldo passivo dell'emigrazione. Si tratta di zone prevalentemente agricole, ed è da augurare che i benefici effetti di una futura sistemazione idroviaria integrale, al di là della fase più strettamente infrastrutturale anche in base a concreti provvedimenti che agevolino l'insediamento di complessi industriali, possano condurre ad un ulteriore sviluppo di quelle province settentrionali sottosviluppate.

Certo non possiamo non osservare come per ora queste agevolazioni vengono fatte ad una zona che forse potrebbe averne relativamente meno bisogno, e qui ci sono invece alcuni colleghi che sanno come questo problema della depressione dei comuni rivieraschi del Po sia molto grave e dia preoccupazioni di notevole entità. Quindi questo è un problema da tenere presente: questa legge possa segnare una nuova via ed un nuovo strumento in vista del conseguimento di tale risultato.

Io desidero rilevare anche come la proposta dell'onorevole Lombardi preveda una forma più ragionevole di finanziamento da parte degli enti locali interessati, in quanto, mentre la legge del 1941 che si ricollegava alle disposizioni della legge del 1917 prevedeva una miriade di comuni e di provincie i quali avrebbero dovuto dare il loro contributo per la realizzazione di quest'opera, nell'attuale proposta la partecipazione degli enti locali è limitata a quelli più direttamente interessati. Forse la dizione della norma, così come è stata enunciata, non è del tutto perspicua e forse merita qualche ulteriore chiarimento, ma certamente questa era una delle preoccupazioni che qui erano state fatte presenti altre volte in passato. Indubbiamente la situazione è cambiata dal 1917 ad oggi, ed il problema della navigazione interna viene visto attualmente in maniera diversa; questo canale Milano-Cremona-Po, infatti, ci appare sempre più come un tassello di un mosaico molto più ampio e non più come l'unico canale previsto e quindi appare equo chiamare a contribuire solo gli enti locali immediatamente interessati.

Io mi riservo di presentare degli emendamenti quando passeremo all'esame degli articoli, e per ora non ho altro da aggiungere.

CURTI IVANO. Io penso che questa proposta di legge, anche se non è quella che ognuno di noi avrebbe desiderato fosse stata presentata al Parlamento — e cioè un progetto di iniziativa governativa che nella formulazione delle modifiche da apportarsi alla legge 24 agosto 1941, n. 1044, avesse anche contenuto un inquadramento generale ed un programma, anche se a lunga scadenza, di regolamentazione generale del sistema idroviario italiano — ciò nonostante muove verso un miglioramento ed un superamento dell'attuale situazione, ed in ciò l'approviamo.

Dall'altra parte, un'altra considerazione deve portarci a valutare nella sua giusta misura questa proposta di legge che credo possa portare ognuno di noi ad un ragionamento molto serio ed obiettivo di fronte alla realtà delle cose. Questo provvedimento riguarda solo la soluzione parziale di un problema già esistente che si trascina da anni, rappresenta l'aggiornamento di una legge già esistente, che, anche in relazione al problema finanziario, conteneva delle disposizioni ed una regolamentazione incompatibile con le esigenze di oggi.

Il collega Busetto, al pari di altri colleghi, ha sollevato il problema della regolamentazione generale, perché — ognuno di noi lo sa — non esiste solo l'esigenza di ampliamento della navigazione sul Po e della costruzione del canale Milano-Cremona-Po, esistono anche altri problemi, che sono ancora più gravi, o perché la loro soluzione non è stata attuata, o perché è stata attuata parzialmente comportando ugualmente un costo molto elevato. Vi sono delle opere inservibili che hanno dei costi di manutenzione elevatissimi: per rendere navigabile il Po in taluni tratti sono state spese somme ingenti e somme altrettanto ingenti si spendono per la manutenzione, ma ugualmente non è consentito il passaggio al naviglio di un tonnello tale da rendere più economico e conveniente il trasporto.

Come è stato giustamente osservato, vi è l'esigenza di costruire l'altra rete idroviaria che colleghi tutta la zona pedemontana delle Alpi con il nord, con Milano.

Nessuno di noi ha delle prevenzioni, né vuole porre limiti all'attuazione di queste opere, ma il problema è quello di operare una scelta della programmazione completa e della esecuzione parziale dei lotti di questi lavori. Vi sono ancora delle distanze da superare per arrivare alla realizzazione di un'opera che ri-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

teniamo indispensabile, perché l'ascesa industriale del nostro paese ci dimostra che la zona interessata al provvedimento costituirà una delle zone in cui maggiormente accentuata sarà l'espansione economica; essa, infatti, sarà alleviata dalla pesantezza che va assumendo il traffico stradale.

Noi riteniamo che al momento in cui il provvedimento, che riguarda solo una piccola parte del problema della rete idroviaria italiana, passerà nella fase esecutiva del finanziamento sia opportuno che venga presentato un piano programmatico nel quale sia prevista ed inclusa l'intera sistemazione delle opere idroviarie del nostro paese, per rendere funzionale un sistema che a distanza di secoli viene attuato nel nostro paese. Noi vorremmo sapere quale sia il parere del Governo e che cosa intenda fare in relazione a questa fase esecutiva del provvedimento.

Nella proposta di legge presentata dal collega Lombardi e da altri colleghi si è avuto, come obiettivo fondamentale, la modifica della legge 24 agosto 1941, apportando, a mio parere, alcuni suggerimenti molto importanti. Infatti, come ha detto giustamente il Relatore e come ha ribadito il collega Ripamonti, la legge n. 1044 aveva una portata più limitata nel disporre la costruzione del canale Milano-Cremona-Po; nella proposta di legge Lombardi vengono garantite le premesse per una realizzazione funzionale del progetto del canale: in esso sono precisamente indicate le zone in cui dovranno svilupparsi i traffici e le attività industriali.

Noi siamo concordi nel ritenere che uno degli errori più gravi che gli uomini di Governo e le organizzazioni industriali possono commettere ed oggi commettono, è quello di arrivare alla concentrazione eccessiva di talune condizioni, il che diventa intollerabile e costosissimo. Il decentramento delle nuove organizzazioni industriali previsto sulla linea del canale costituisce un notevole passo avanti; l'approvazione di questa legge metterebbe a riparo il consorzio, i gestori, gli interessati e lo Stato da eventuali manomissioni. L'approvazione di questa proposta di legge porterà a questo decentramento dell'attività industriale su una linea di sicuro sviluppo di traffici quale sarà quella costituita dal canale.

L'altro problema non è un motivo polemico, ma per la seconda parte noi capiamo — come diceva prima il collega Ricca — che deve essere fatta, ed allora chiediamo con un ordine del giorno che questo avvenga, o nel presente provvedimento o si vedrà poi in quale sarà possibile, di modo che tutte le opere che

entrano nell'asse della navigazione interna vengano coordinate, ed al fine di creare le condizioni suscettibili di dare inizio alle opere, come ad esempio la ricerca del finanziamento.

Noi dobbiamo pensare a quello che è l'asse del Po che tocca quasi tutte le zone della valle padana, ed al fatto che il completamento della navigazione sul Po, da Cremona a foce Mincio — che oggi è navigabile con natanti da mille tonnellate — comporta una spesa non superiore ai 20 miliardi e, d'altra parte, ne sono già stati spesi molti ed ogni anno se ne seguitano a spendere per quel tratto dai due ai tre; d'altro canto ancora, noi dobbiamo pensare che la costruzione del canale Milano-Cremona, per il passaggio di natanti da mille tonnellate, ha un costo non superiore ai 27 miliardi, cui se ne dovrebbero aggiungere altri sei per il completamento dei due porti terminali. Quindi con una spesa di 33 miliardi da addebitarsi alla costruzione del canale Milano-Cremona e dei rispettivi porti terminali, e con l'altra di 20 miliardi per il completamento della navigazione sul Po da Cremona a Foce Mincio, e cioè con una spesa complessiva di 53 miliardi il Po diventa navigabile dalla foce fino a Milano.

Noi dobbiamo anche tener conto che la spesa di 33 miliardi necessari per la costruzione del canale ed il completamento dei due porti è da considerarsi, per il 60 per cento, quale contributo che daranno gli enti interessati e cioè i comuni e le province per cui noi ci rendiamo conto che, mentre abbiamo previsto di spendere oltre 2.000 miliardi per le autostrade, non facciamo altrettanto qui. E mi pare, altresì, che non siamo ancora riusciti a renderci conto che costa meno mantenere la costruzione di queste opere ancora da iniziare, che spendere per la manutenzione di quelle che sono state già iniziate: questa è la conclusione sul piano economico. E questo progetto di legge aprirebbe la strada a più rapide soluzioni di questo problema, nell'interesse, non dei milanesi, dei cremonesi e tanto meno di alcuni paesi rivieraschi del Po, ma di tutta la comunità. Io infatti nelle mie limitate capacità economiche faccio un conto molto semplice e cioè i 30 miliardi che devono essere spesi nel completamento di questa opera, noi li spendiamo in 10 anni di opera di manutenzione: queste opere infatti costano più di manutenzione quando non vengono adoperate che quando vengono utilizzate. Sulle autostrade infatti, se non vi passassero gli automezzi, si spenderebbe molto di più, ed un ragionamento analogo può farsi anche per l'idrovie.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961.

Queste sono le ragioni per le quali sono profondamente convinto che questa legge — se pure con alcune modifiche — vada approvata.

Nel merito della legge desidero, con il compagno Ricca, fare un'osservazione di tempo e di opportunità: Ci sembra molto ingiusto — anche perché qui sono in gioco problemi molto scottanti quando si tratta di passare dallo studio all'attuazione pratica, e quindi ci riserveremo di presentare un emendamento — che nell'ultimo articolo della legge vi sia un'evidente sproporzione tra la data di approvazione della legge e quella di approvazione dello Statuto del Consorzio. All'articolo 17 infatti, si dice: « Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, sarà provveduto all'approvazione dello statuto del Consorzio, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ». Questo periodo deve essere accelerato.

ZANIBELLI. Onorevoli colleghi, io non intendo soffermarmi sugli aspetti del problema che altri prima, con maggior competenza, hanno trattato e che riflettono tutti il problema idroviario nel suo complesso. Vorrei soltanto richiamare alcuni aspetti di questa iniziativa che ha trovato un certo consenso o, meglio, addirittura entusiasmo nelle zone interessate, in quanto crea un motivo di speranza che la situazione attuale — nella quale vivono le popolazioni che l'onorevole Dosi ha ricordato trovarsi a sud del milanese — possa trovare una soluzione mediante un'opera che potrà consentire, in un modo o nell'altro, in un prossimo futuro, lo sviluppo di attività industriali. Desidero soffermarmi su questo aspetto e sottolineare anzitutto che siamo del tutto estranei a valutazioni di natura strettamente locale. La proposta di legge, che come è stato già detto non ha significato polemico nei confronti di altre iniziative tendenti a realizzare altre opere, vuole essere l'attuazione immediata di una legge che è rimasta inoperante per parecchi anni; ed il sistema — per altro non nuovo che è stato proposto — vuole soltanto portare a termine e superare quelle difficoltà che normalmente si pongono ad opere di così grande importanza.

Se noi abbiamo sotto'occhio come (anche di recente in assemblee ed in conferenze qualificate, non ultima la conferenza dell'agricoltura), sia stato sollevato il problema dello sviluppo industriale di talune zone della Lombardia, originariamente aventi una esclusiva economia agricola, ci rendiamo conto come la importanza della realizzazione di questa via di collegamento, i cui vantaggi dal punto di vista economico dei trasporti sono già stati sot-

tolineati, esorbitati dai limiti territoriali ed acquisti una ben più ampia rilevanza. Con la sollecita approvazione di questa legge dovrebbe venire a cessare definitivamente quella che alcuni hanno definito una battaglia tra cremonesi e bresciani nell'alternativa di realizzare l'una o l'altra iniziativa, ma dovrebbe cessare con l'impegno di tutti di portare a compimento quest'opera, che, sul piano tecnico, si preannuncia come quella di più rapida realizzazione, non in alternativa con l'altra, ugualmente attesa e sollecitata.

Vi è da domandarsi se la creazione di aree industriali costituirà un incentivo e segnerà — come alcuni hanno sottolineato — l'inizio di attività industriali nella zona gravante sul canale: non voglio essere eccessivamente ottimista, né eccessivamente pessimista, ma la esperienza insegna che le attività industriali si spostano secondo leggi economiche e che l'industria va dove ritengono gli operatori industriali che possa crescere e prosperare.

La legislazione moderna mette a disposizione alcune forme di incentivo che realizzano i fini cari ai legislatori.

Anche il problema dello sviluppo delle aree sottosviluppate forma oggetto d'interventi, non solo da parte di quanti hanno la responsabilità dell'esecutivo, ma anche di tutti coloro che si preoccupano del problema economico e sociale del nostro paese.

Mi sembra ormai acquisito il principio che lo sviluppo industriale di una zona deve essere promosso con investimenti massicci, con la creazione di quelli che i tecnici chiamano i centri piloti con complessi impianti di produzione e di trasformazione delle materie prime, che rappresentano le premesse per lo sviluppo di altre industrie.

Nel campo della creazione dei così detti poli di sviluppo, di cui si prevede la collocazione nella zona interessata, le varie iniziative trovano così incentivo per l'intervento dello Stato. Secondo la tradizionale concezione, le attività industriali andavano a collocarsi nell'una o nell'altra zona, chiamando a concorrere i capitali per provvedere alla creazione delle infrastrutture. Le attività industriali rimanevano condizionate unicamente alle leggi economiche; oggi, invece, lo Stato interviene a promuovere lo sviluppo industriale.

È fuor di dubbio che se nella zona che collega Cremona con Milano ed anche nelle zone dove il Po è navigabile si verrà delineando lo sviluppo di imponenti complessi industriali, essi potranno veramente modificare la struttura economica della zona. Noi ora anticipiamo un'opera che in un domani potrà favorire.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1964

il crescere di attività industriali. Lo Stato, così dà il suo apporto, e non soltanto con un intervento diretto.

Noi anticipiamo la creazione di quelle condizioni che potranno favorire il sorgere di nuove attività industriali anche a sud di Milano per bilanciare l'eccessivo accentramento di attività industriali (che comporta notevoli problemi economici e sociali) che è avvenuto a nord della provincia di Milano.

In sostanza, ci sostituiamo a quella che era un tempo la privata iniziativa per la creazione di un ambiente adatto agli investimenti e per favorire iniziative che possano promuovere il progresso economico e sociale.

Circa l'osservazione fatta dal collega Baroni, che ha auspicato l'estensione ad altre zone rivierasche del Po delle condizioni che creiamo intorno al canale, devo dire che al riguardo la legislazione potrà ampliarsi adeguatamente.

Se vi è stata una battaglia, ciò è dovuto al fatto che ci siamo resi conto che creiamo le premesse per un domani; non dobbiamo creare ritardi nella realizzazione dell'opera.

Le popolazioni interessate attendono la realizzazione dell'opera, la cui importanza è riconosciuta da tutti coloro che si rendono conto del disagio cui sono sottoposte le zone a sud di Milano.

Occorre avviare a questi gravi inconvenienti, che hanno creato problemi notevoli. Occorre arrestare il processo emigratorio verso le zone industriali del Nord, portando a Sud analoghe iniziative. Occorre consentire la creazione di condizioni di tranquillità, di sviluppo e di progresso in quelle zone, in cui la agricoltura a suo tempo ha dominato e prosperato, ma per ora è sottoposta a gravi e crescenti condizioni di disagio.

Signor Presidente, la ringrazio di avermi dato la possibilità di intervenire nella discussione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Zanibelli per il contributo dato ai lavori.

LOMBARDI GIOVANNI. Signor Presidente; onorevoli colleghi, io prendo la parola, senza entrare nel merito della questione, ma soltanto su una eccezione sollevata da qualche collega presente, circa il parere espresso dalla Commissione bilancio nei confronti di questa proposta di legge.

Sembrava che la volta scorsa, mercoledì, quando si trattò di entrare nella questione per la prima volta, lo scoglio fosse superato, se non che mi sono reso conto che qualche parlamentare mantiene ancora dei dubbi circa il

vincolo che può essere esplicito nei nostri confronti dal parere della Commissione bilancio. Questa ha mandato alla nostra Commissione un parere che dice presso a poco così: parere favorevole, condizionato all'approvazione di due emendamenti espressi in due articoli aggiuntivi: 1-bis e 1-ter. Nel primo si stabilisce la inserzione della idrovia Milano-Foce Minicio, tra quelle classificate come linee della seconda classe ai sensi dell'articolo 2, terzo comma del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 659; nel secondo si fa cenno all'esonero dagli oneri dello Stato, nella misura di tre quinti di sopportazione della spesa, ai sensi degli articoli 6 e 24 del testo medesimo, per quanto concerne non solo la nuova idrovia proposta, ma anche quella di cui stiamo parlando. Io esprimo una opinione personale: il parere della Commissione Bilancio non è per noi assolutamente vincolante, in quanto la Commissione bilancio è uscita completamente dalla propria competenza. Infatti, il Regolamento della Camera stabilisce all'articolo 40, comma settimo, che « quando il disegno di legge importa un aumento dell'onere finanziario dello Stato, è necessario che la Commissione bilancio esprima il suo parere, scritto e motivato, nei termini di cui all'articolo 31, terzo comma » e, all'ottavo comma, che « nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio, e questa insista, a giudizio del Presidente della Camera, o si procederà a Commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le « conseguenze finanziarie » ovvero sarà deferito all'esame dell'Assemblea l'intero disegno di legge ».

Vista questa procedura, ed esaminando il testo dei due articoli aggiuntivi, possiamo così concludere: che, per quanto riguarda il primo che tocca la materia di cui non si parla nel progetto di legge in esame, si esce del tutto dalla questione, e quindi non c'è competenza della Commissione bilancio. La richiesta della Commissione bilancio è giusto che si faccia in questa sede, come è stato fatto da alcuni membri della Commissione di merito.

Per quanto riguarda il secondo articolo aggiuntivo, che intende togliere la imposizione degli oneri allo Stato, e quindi deroga al testo unico del 1913, faccio osservare che la legge del 1941, di cui si discute la modificazione, già mette a carico allo Stato i 3/5 della spesa. Ora, come è possibile in questa sede — dove non si prevede nessun nuovo o maggiore onere rispetto a quelli che sono definiti

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

e contenuti nella legge del 1941 - ammettere un parere vincolante della Commissione bilancio?

Anche sotto questo aspetto, a me pare che la Commissione bilancio abbia esorbitato. Qualora si dovesse profilare un aumento di oneri rispetto alla precedente legge o si dovessero profilare nuovi oneri, la Commissione bilancio dovrebbe esprimere il proprio parere. Ora, il disattendere il parere della Commissione bilancio, e quindi il non considerarlo vincolante, nel caso in questione, mi pare sufficientemente giustificato.

TOGNI GIULIO BRUNO. Trattandosi di questione pregiudiziale all'ulteriore iter della discussione ed all'eventuale chiusura della discussione generale, vorrei chiedere la parola al Presidente sulla interpretazione da adottare circa il parere della Commissione bilancio ed i vincoli che ne conseguono.

PRESIDENTE. Non è questione pregiudiziale, ma di chiarimento.

TOGNI GIULIO BRUNO. Prima o poi bisognerà pur farlo. Proceduralmente bisogna esaminare, prima del merito della legge e prima del giudizio che si possa dare circa il parere espresso dalla Commissione bilancio, la sede competente per eventualmente giudicare circa il parere stesso. A me pare che una Commissione di merito non possa arbitrarsi di giudicare essa fino a che punto esistono conseguenze finanziarie in una determinata proposta di legge. Il suo giudizio non è competente perché questo giudizio è demandato alla Commissione bilancio, e qualora la Commissione di merito ritenga che un determinato provvedimento non implichi quel problema finanziario che la Commissione bilancio ha ritenuto esistere, può nascerne un conflitto fra commissioni per il quale, di conseguenza, non c'è che da svolgere la normale procedura di cui all'articolo 40 del Regolamento.

Sulla questione fondamentale mi pare che troveremo un punto d'incontro. Vorrei che in quanto dico non si vedesse qualcosa di particolarmente indirizzato ad una tesi o all'altra; ma vorrei fosse fatta salva quella che è la normale procedura in materia di rapporti tra una Commissione e l'altra. Diversamente, si arriverebbe alla posizione per cui una qualsiasi Commissione di merito possa giudicare della esistenza, o meno, di conseguenze finanziarie, e quindi decidere se seguire, o meno, il parere della Commissione bilancio.

Questa ha espresso una prima condizione in relazione alla sua facoltà ed attribuzione di coordinamento della politica economica gene-

rale. Probabilmente essa stessa ha fatto le considerazioni che sono state anticipate anche qui: il problema idroviario è complesso in Italia e quindi deve venir impostato in vista di una politica di sviluppo, in un quadro organico e pianificato. Determinate opere sono collegate e devono essere viste in funzione organica: se non si vuole creare un dibattito di precedenza tra le une e le altre, è bene non rompere questo criterio di unitarietà. La Commissione bilancio, in una visione generale di economia, ha ritenuto conseguentemente opportuno di includere disposizioni anche di merito, ma intese solo in funzione di coordinamento economico generale.

Per quanto riguarda, viceversa, le conseguenze più strettamente finanziarie, si potrà chiedere alla Presidenza della Camera che venga chiarita la situazione, ma torno ancora a dire che il giudizio circa l'esistenza, o meno, di determinate conseguenze finanziarie non può che essere affidato alla Commissione bilancio. Nel merito mi sembra che il provvedimento al nostro esame comporti, in quanto modifica leggi precedenti, conseguenze finanziarie.

RIPAMONTI. Non vi è alcun articolo del provvedimento che preveda aumento di spesa.

TOGNI GIULIO BRUNO. Evidentemente è la Commissione bilancio che deve giudicare se da una legge derivino conseguenze finanziarie; diversamente, ogni Commissione di merito potrebbe giudicare da sola.

BUSETTO. Signor Presidente, è presente nella nostra Commissione un membro della Commissione bilancio, l'onorevole Passoni. Vogliamo chiedere il suo parere?

PASSONI. Proporrei, qualora permanga questo dubbio, di rivolgerci alla Commissione bilancio, affinché, ove lo ritenga opportuno, modifichi la sua posizione.

Mi pare che la formula più esatta su cui si potrebbe essere tutti d'accordo sia questa: la Commissione lavori pubblici sottolinea alla Commissione bilancio come nel corso dei suoi lavori siano emerse eccezioni sulla compatibilità degli emendamenti che sono stati prospettati dalla Commissione medesima e, pertanto, segnala il fatto alla Commissione bilancio perché ne tragga le debite conseguenze. In questo modo si entra nella terza fase. Se ne terrà conto, bene; altrimenti, il Presidente della Commissione lavori pubblici farà entrare in funzione il meccanismo previsto dall'articolo 40 del Regolamento.

LOMBARDI GIOVANNI. Mi permetto di entrare ancora nella questione, perché in precedenza non sono forse riuscito a trattarla

compiutamente. Il comma 7 dell'articolo 40 dice che la Commissione bilancio deve esprimere il suo parere, scritto e motivato nei termini di cui all'articolo 31, terzo comma, del Regolamento, e cioè entro un termine che non potrà superare gli otto giorni, o i tre, per i progetti di urgenza. Il parere espresso dalla Commissione di bilancio, viene poi comunicato alla Commissione competente di merito. Ora, cosa ha fatto la Commissione competente di merito mercoledì mattina? Ha letto questo documento e non vi ha ravvisato l'applicabilità del settimo comma dell'articolo 40 e quindi la possibilità di accettarlo o respingerlo, ma ha semplicemente ritenuto che la Commissione bilancio ha parlato di altre cose che erano estranee alla legge in modo assoluto. Il parere non era un parere.

PASSONI. Ma questo fa riferimento all'articolo 6 del testo unico, che si riferiva alla spesa.

LOMBARDI GIOVANNI. L'articolo 1-bis cioè il primo emendamento aggiuntivo parla dell'idrovia Milano Nord-Mincio. Può darmi atto, onorevole Passoni, che questo emendamento è del tutto fuori del progetto in discussione? E può darmi anche atto che l'articolo 1-ter, cioè il secondo emendamento, è agganciato al primo, e comporta un principio generale relativo alla spesa nei riguardi del finanziamento; con l'emendamento in particolare si vuole dire: sospendiamo l'applicazione del testo unico del 1913 per quanto riguarda gli articoli 6 e 24.

Comunque, ritengo che la Commissione possa superare la difficoltà, perché non c'è l'applicazione del comma settimo dell'articolo 40 del Regolamento, ed aggiungo qualcosa di più, che non è maggior onere. Noi abbiamo ritenuto di non fare cosa mal fatta ed ingiusta.

RIPAMONTI. Devo ribadire quanto ho dichiarato nella precedente seduta, che non si può seguire il parere della Commissione bilancio per il primo degli emendamenti e considerare la proposta di legge vincolata a questo parere con l'inserimento di un articolo che stabilisce che si deve introdurre anche un'altra linea di navigazione; questo non può essere accettato dalla Commissione lavori pubblici. Se c'è l'esigenza di portare avanti un'altra idrovia, i deputati di quella Commissione, che lo avessero voluto, avrebbero potuto presentare emendamenti in questa sede, o presentare una proposta di legge.

E nella misura in cui la Commissione bilancio propone l'articolo aggiuntivo si pone di fronte ad una nuova prospettiva di spesa,

mentre il canale dipende da una precedente legge ed il problema dell'ulteriore spesa si porrà solo quando presenteremo una legge per il finanziamento della 1044.

Per impedire il nuovo onere allo Stato la relazione estende questa preclusione di ulteriore finanziamento anche al canale Milano-Cremona-Po.

PASSONI. Questo la Commissione bilancio lo ha fatto per molte cose.

RIPAMONTI. Se non vi fosse un emendamento 1-bis si poteva ritenere che il parere della Commissione bilancio fosse espresso in questo senso, che per procedere al finanziamento della legge 1044 bisognava, com'è logico, ripresentare la proposta di legge di finanziamento che doveva passare al vaglio della Commissione bilancio.

In quella sede la Commissione poteva esprimersi sul finanziamento, ma non estendere il suo giudizio, proponendo all'articolo 1-bis, lo inserimento fra le linee navigabili della seconda classe di un altro canale, e precisamente, del canale Milano-nord Mincio.

Poiché questa legge non riguarda il finanziamento della legge 1044, non ritengo che il parere della V Commissione sia vincolante ai fini dell'approvazione della proposta di legge.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Signor Presidente, chiedo di sospendere la seduta, perché c'è seduta in Aula.

MISEFARI. Noi siamo contrari alla proposta di sospensione, perché è all'ordine del giorno il disegno di legge 3258, relativo al riscatto delle case economiche e popolari, che riveste una notevole importanza.

PRESIDENTE. L'onorevole Biaggi insiste nella sua richiesta?

TOGNI GIULIO BRUNO. Per Regolamento non si può tener seduta contemporaneamente in Aula ed in Commissione e quindi la richiesta dell'onorevole Biaggi non è suscettibile di esser posta in votazione.

BUSETTO. E lei, signor Presidente, di che avviso è?

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Togni è giusta. La richiesta dell'onorevole Biaggi non deve essere sottoposta alla Commissione, ha efficacia di per sé: una Commissione può essere riunita mentre è in seduta l'Assemblea, solo con il consenso unanime di tutti i membri della Commissione.

BUSETTO. Vorrei pregare l'onorevole Biaggi di rivedere la sua posizione. Noi oggi abbiamo da esaminare il disegno di legge sulle case a riscatto sul quale si è giunti ad un accordo quasi unanime.

Io propongo che si rinvii la discussione sulla proposta di legge n. 3265, relativa al canale Milano-Cremona-Po e s'inizi la discussione del disegno di legge n. 3458, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959.

Il collega Biaggi insiste ancora nella sua richiesta?

BIAGGI FRANCAANTONIO. Signor Presidente, ho presentato la richiesta di interrompere la seduta, perché dovrei parlare sulla proposta di legge Lombardi, mentre è necessario che mi rechi in Aula. Se la Commissione dovesse rinviare la discussione del progetto di legge n. 3265, non avrei alcuna difficoltà a ritirare la mia richiesta e ad accedere alla proposta del collega Busetto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di rinviare ad altra seduta la discussione della proposta di legge numero 3265 e di iniziare subito la discussione del disegno di legge n. 3458.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la concessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico (3458).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la concessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico ». (3458).

CERVONE, *Relatore*. Signor Presidente, abbiamo ad esaminare un problema che comporta delle difficoltà e come relatore ho l'obbligo di presentarle, perché non si corra il rischio che andando a legiferare in modo non proprio altri organi dello Stato debbano poi intervenire sulle nostre decisioni e demolire il nostro lavoro.

La difficoltà consiste soprattutto in questo — e qui i pareri tra il Relatore e il Governo sono differenti, però è la Commissione che dovrà dire una sua parola — che noi modifichiamo qui il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, il quale decreto è stato emanato sulla delega data al Governo dalla Camera con la procedura normale ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione, e con limiti ben determinati e compiti ben precisi e specifici ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione.

Ora alcuni parlamentari fanno presente questa difficoltà essenziale e, cioè, che noi, con

il disegno di legge e con le proposte di legge, veniamo a modificare ed, alle volte, a non rispettare completamente alcuni punti della delega che era stata data dall'Assemblea al Governo.

BUSETTO. Ma questa delega ha esaurito i suoi effetti.

CERVONE, *Relatore*. Si era arrivati a presentare delle proposte che accelerassero i tempi, ma anche davanti a questa posizione ci sono delle perplessità, per cui domani questa materia molto discussa potrebbe formare oggetto di ricorso davanti alla Corte Costituzionale, la quale già precedentemente con una sua sentenza ha cercato di inserirsi in quelli che sono gli *acta interna corporis* tipici del Parlamento e sul sistema formale con il quale noi andiamo legiferando. Fu superata questa difficoltà quando, sia pure con un solo voto di differenza, la Corte Costituzionale decise di non sollevare la questione e pertanto fu tenuto lontano il controllo formale della Corte sul processo di formazione della legge.

Lo stesso temporeggiare che vi è stato nell'assegnare le leggi alla discussione in sede legislativa mi sembra debba dirci qualche cosa. L'Ufficio di Presidenza, infatti, non ci ha ancora fatto sapere se si possa abbinare l'esame del disegno e delle proposte di legge. E qui c'è anche stata un'evidente disparità di trattamento — che io ieri sera ho fatto osservare con piena serenità — tra il disegno di legge che è stato posto in sede legislativa e le proposte di legge che sono state lasciate in sede referente.

Ora, per ovviare agli inconvenienti suesposti la soluzione potrebbe essere questa e cioè che la Commissione si riunisca in un Comitato di tre, quattro o cinque dei suoi membri insieme al Rappresentante del Governo e prenda in esame tanto il disegno di legge quanto le proposte.

Si potrebbero così trasformare gli articoli secondo quanto intendiamo fare, e poi, invece di correre il rischio che domani la Corte Costituzionale possa censurare i nostri lavori ed inficiare la nostra legge, potremmo andare in Aula con una relazione orale e con gli articoli concordati: così facendo ritengo che ci metteremmo a posto formalmente.

A questo punto, c'è anche la tesi degli altri, che è quella accennata dall'onorevole Busetto, e cioè che la delega è venuta a scadere allorché il Capo dello Stato ha firmato la legge delegata ed il Governo ha avuto a fare quanto era nei suoi doveri. Secondo questa teoria, dunque, tutte le leggi successive, non si allacciano più al fatto fondamentale della de-

III LEGISLATURA. — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

lega concessa, ma possono tranquillamente modificare la legge già emanata.

Queste sono le tesi che io avevo il dovere di prospettare preliminarmente alla Commissione perché questa decida su questo punto e risolva il problema, anche perché una nostra decisione dovrà legittimare il proseguimento dei lavori che debbono svolgersi con assoluta serenità.

PRESIDENTE. Sulla questione preliminare sollevata dall'onorevole Cervone, qualcuno prende la parola?

BUSETTO. Io in perfetta coscienza mi sento di sottoscrivere l'ultima delle tesi prospettate dal collega Cervone. E senza stare qui a ripetere tutte le considerazioni e l'iter travagliatissimo che questa questione ha avuto, dirò soltanto che noi abbiamo qui esattamente due momenti che sono distaccati l'uno dall'altro nel tempo e nel contenuto, nella forma e nella sostanza. Si era stabilito tra il Parlamento e l'esecutivo un rapporto per quanto atteneva alla materia delegata; ora l'esecutivo ha assolto a questo suo impegno. Successivamente sono state presentate da alcuni colleghi delle proposte tendenti a modificare la legge delegata e successivamente ancora il Governo ha presentato un disegno di legge. Ora poiché gli stessi proponenti delle proposte di legge singolarmente dichiarano che essi non vogliono più discutere sulle loro proposte, ma che discuteranno su quella del Governo, mi pare che ci troviamo di fronte ad una legge nuova, fatta *ex novo* di fronte alla quale il Parlamento e, per lui, la nostra Commissione in sede legislativa ha la piena sovranità di decidere su un disegno di legge presentato dal Governo.

La legge delegata ha efficacia pari a tutte le altre leggi e non comprendo perché non dovremmo avere la possibilità di decidere in piena libertà in merito al disegno di legge governativo. La preoccupazione di carattere costituzionale è superata, perché il potere legislativo ha riavocato a sé la propria sovranità a regolarizzare tutta la materia.

Non sono del parere che questo provvedimento venga discusso in Aula; infatti ad un accordo in questo senso si potrebbe senz'altro giungere, ma in considerazione dell'ordine dei lavori della Camera, la quale si trova in questi giorni a discutere delle questioni molto importanti, quali la legge sulle aeree fabbricabili e la legge sulla censura, non potremmo avere molta tranquillità nel trasferire la discussione in Assemblea.

Se fossimo nella situazione in cui si trova il Senato, che non deve discutere questioni

molto difficili, potremmo anche accettare di discutere in Aula il provvedimento, ma, allo stato delle cose, questa soluzione non mi sembra accettabile; inoltre in aula vi possono essere dei ripensamenti, ogni deputato può presentare emendamenti e nel numero che preferisce.

Io sono del parere di discutere in questa sede il disegno di legge governativo ed in questo senso rivolgo proposta alla Commissione.

BARONI. Concordo con quello che ha detto l'onorevole Busetto. Nella nostra Commissione abbiamo il precedente del Codice della strada, che a pochi mesi dalla sua approvazione con provvedimento delegato è stato modificato dalle Commissioni riunite in sede legislativa.

Mi sembra, altresì, pericoloso che si costituiscono dei precedenti in senso di forma, perché ci troviamo in un tema estremamente delicato, che va oltre il caso singolo che ci si è presentato. Sarebbe pericoloso creare un precedente nel senso che i provvedimenti delegati possano essere modificati soltanto con provvedimenti legislativi approvati dall'Assemblea. È ben noto che in materia di diritto costituzionale la prassi ha un'influenza superiore a quella che la stessa ha in altri rami del diritto.

Si afferma che il fine per cui è stata concessa la delega non abbia ancora esaurito i suoi effetti e che il Parlamento si sia spogliato con quella procedura di determinati poteri e che ora la Commissione in sede legislativa non possa modificare gli effetti di quella spoliazione: tutto ciò creerebbe un problema delicato che non saprei come valutare sul piano giuridico.

Il provvedimento ha tutta l'efficacia di una legge ordinaria e può essere modificato come qualsiasi altra legge. I limiti posti dalla Costituzione — e non da regolamento interno — sono quelli disposti dall'articolo 72 che stabilisce una riserva di competenza a favore dell'Assemblea, nei confronti delle Commissioni, per la concessione della delega, ma non per la modifica di un provvedimento delegato. Ho detto molto rapidamente dei concetti che potrebbero essere svolti con notevole ampiezza.

Il problema che ci si presenta e che deve essere risolto non investe soltanto la nostra Commissione, ma nel futuro potrà avere influenza anche al di fuori di essa.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni degli onorevoli Cervone, Busetto e Baroni ritengo che la Commissione debba esprimersi con un voto.

Se la Commissione, d'altra parte, è d'accordo sulle proposte formulate dagli onorevoli Busetto e Baroni, potremo dare inizio alla re-

lazione del disegno di legge, dopo di che la seduta sarà aggiornata a domani.

BUSETTO. Se la relazione sarà molto breve potremo iniziare anche la discussione generale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta degli onorevoli Busetto e Baroni di procedere senz'altro alla discussione, in sede legislativa, del disegno di legge all'ordine del giorno.

(È approvata).

L'onorevole Cervone ha facoltà di svolgere la relazione.

CERVONE, *Relatore*. Il 22 giugno 1960 la Commissione lavori pubblici, presente il Ministro Togni, relativamente al problema delle modifiche da apportare al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ebbe a votare un ordine del giorno con cui poneva le sue posizioni in merito al problema ora detto ed, in particolare, riguardo alla quota a carico di aspiranti al riscatto ed alla inamovibilità degli inquilini.

L'articolo 1 del disegno di legge oggi al nostro esame abroga l'articolo 5 del provvedimento delegato, che richiedeva la proporzione degli alloggi da riscattare alla composizione del nucleo familiare, e gli articoli 11 e 12 della stessa legge delegata, che stabilivano la preferenza agli assegnatari ed il sistema di assegnazione degli alloggi.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3, primo comma, della legge delegata.

La quota di riserva del 20 per cento relativa agli alloggi di proprietà delle provincie, dei comuni, degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato viene estesa anche agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle comunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Rimane ferma la quota del 30 per cento degli alloggi per l'Incis.

L'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge, sostituendo il quarto comma dell'articolo 3 della legge delegata, stabilisce che le attribuzioni degli alloggi dell'Amministrazione delle poste e delle comunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici spetta al Ministro per le poste e le telecomunicazioni; le attribuzioni relative agli alloggi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato spettano al Ministro dei trasporti, come era già disposto dalla legge delegata.

L'articolo 3 intende modificare quello che è il primo comma dell'articolo 4 e precisamente i soggetti del diritto alla cessione in

proprietà, cioè coloro che al momento della pubblicazione dei bandi di cui all'articolo 10 sono assegnatari di case contemplate dalle presenti norme; tale posizione viene modificata non facendosi più riferimento all'articolo 10 che determinava i termini di presentazione delle domande e gli enti interessati e si viene quindi a contemplare una posizione più lata.

L'articolo 4 del disegno di legge modifica il primo comma dell'articolo 6 del decreto Presidenziale, cioè il prezzo della cessione, ed anche qui toglie la determinazione al momento del bando di cui all'articolo 10 e precisa che tale prezzo è ridotto del 30 per cento nonché di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente, fino ad un massimo di 20 anni.

L'articolo 5 si rifà all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e vi aggiunge il seguente comma: « Per gli edifici costruiti con il contributo dello Stato ed ultimati dopo il primo luglio 1961 il valore degli alloggi non può essere inferiore al costo di costruzione ». Si precisa quindi ulteriormente quella che è la determinazione del valore venale per gli alloggi che sono stati costruiti in questi ultimi tempi ed è naturale che il loro valore venale debba essere per lo meno corrispondente al costo di costruzione.

L'articolo 6 diminuisce il tasso di interesse stabilito dall'articolo 9 del decreto presidenziale e lo modifica portandolo al 5 per cento. Questo fu uno dei punti che noi ponemmo come posizione nel giugno del 1960, e costituiva, se mal non ricordo, la seconda parte, il secondo punto cardine che la Commissione fece presente al Ministro dei lavori pubblici. Il tasso precedente rappresentato dal 5,8 per cento, viene ora stabilito nella misura del 5.

L'articolo 7 del disegno di legge modifica completamente quello che è l'articolo 10 del decreto; ed è per questo che negli articoli precedenti non ci si rifà, sotto questo aspetto, alla legge delegata. Il primo comma suona così: « Gli Enti interessati danno notizia degli alloggi compresi nella quota di riserva ai rispettivi assegnatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento ». Vi è quindi uno snellimento rispetto alle vecchie posizioni, e mi sembra che dalle nostre discussioni, precedentemente avute, non ci siano state delle difficoltà nell'accettazione di questo articolo 7, che è stato *grosso modo* sistemato in relazione a tutte le discussioni che noi abbiamo avuto.

L'articolo 16 della legge delegata...

CURTI IVANO. Onorevole Cervone, mi sembra che lei tralasci uno dei punti più importanti e cioè l'ultimo comma dell'articolo 7

dovè si dice: « Coloro che non esercitano la facoltà di riscatto conservano il godimento dell'alloggio in locazione semplice ».

CERVONE, *Relatore*. Io ho già detto all'inizio che avrei cercato di mettere in risalto solo i cardini fondamentali per poi scendere nelle conseguenze. Dovremmo dire a questo punto che all'ultimo comma qualcuno chiederà delle modifiche, perché vi rientrino, non solo quando sono dipendenti, ma anche quando sono pensionati. Non volevo soffermarmi, perché mi era stato richiesto di essere il più conciso possibile e perché ritengo che nella discussione generale altri colleghi lo affronteranno più compiutamente.

Per quanto riguarda l'articolo 16 del decreto riguardante l'alienazione degli alloggi, questo viene modificato nel secondo e nel quarto comma. Il secondo comma che diceva: « Per coloro i quali pagano il prezzo con il sistema rateale, il termine di dieci anni decorre dalla data di acquisto della proprietà ma non può superare il quindicesimo da quella dell'assegnazione ai sensi degli articoli 11 e 12 », viene sostituito dal seguente: « Il divieto stabilito dal comma precedente non si applica nel caso di pagamento rateale che abbia una durata uguale o superiore a 15 anni ».

Il quarto comma che diceva: « Gli acquirenti hanno facoltà di affittare l'alloggio in caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza di ufficio, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previo consenso del Ministro per i lavori pubblici, che può delegare detta facoltà ai suoi organi decentrati. Il consenso si intende tacitamente accordato nel caso che entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda non sia stata comunicata alcuna risposta », viene modificato dal seguente: « Gli acquirenti hanno facoltà di affittare l'alloggio in caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza di ufficio, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previo consenso del Ministro per i lavori pubblici o del direttore generale delle ferrovie dello Stato, per gli alloggi costruiti dalle ferrovie dello Stato stesse, i quali possono delegare tale facoltà ai rispettivi organi periferici dipendenti. Il consenso si intende tacitamente accordato nel caso che, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, non sia stata comunicata risposta ».

L'articolo 18, primo comma, del decreto, dove si parla della gestione degli immobili, è stato modificato dall'articolo 9 del disegno di legge. Questo è un'altro punto che fu molto discusso per quella che era la posizione di con-

dominio tra gli enti ed i privati. Noi per ovviare a tale inconveniente ci indirizzammo verso il principio della inamovibilità, per cui noi dicemmo che era meglio che non ci fosse il condominio tra l'ente ed i privati, e contemporaneamente votammo il criterio di trasferimento degli alloggi. Ora il rischio che i privati correvano tra la sottoscrizione e l'assegnazione, è superato, dato l'accoglimento del principio dell'inamovibilità fissato dall'articolo 9, secondo comma del disegno di legge. Su questo punto credo sia meglio attendere la discussione generale che credo sarà molto ampia, in quanto già si preannunciano delle richieste di modifica di questo articolo, soprattutto per quanto riguarda la incapacità dell'acquirente di provvedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, e quindi l'obbligatorietà dell'inserimento dell'ente o dello Stato.

Per quanto riguarda l'articolo 20 del decreto, concernente il riparto e la cancellazione delle ipoteche, che viene modificato dall'articolo 10 del disegno di legge, mi pare non abbia dato luogo a particolari osservazioni.

L'articolo 11 apporta delle modifiche al terzo comma dell'articolo 21 dove si parla dell'utilizzazione delle somme ricavate dalle cessioni, accogliendo quindi, anche in questa materia quelle, che erano le varie tesi da noi prospettate.

L'articolo 12 modifica il secondo comma dell'articolo 22 che viene sostituito dal seguente: « Hanno diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio tutti coloro che ne sono tuttora in godimento ». Questo si rifà in modo particolare all'I.R.C.I.S. e a questo proposito ci sono state delle proposte dirette a ridar vita a tale ente, ed anche noi nei confronti della legge prendemmo una certa posizione, soprattutto per quanto riguarda il riscatto. Ora, mi sembra che con l'attuale comma sostitutivo, noi allarghiamo la possibilità di riscatto, provocando un'applicazione molto più ampia dell'articolo 22.

L'articolo 13 è quello che porterà via molto tempo alla discussione: esso sostituisce il primo comma dell'articolo 23 della legge delegata. Detto articolo 23 dava la possibilità ai cooperatori delle cooperative a proprietà indivisa di trasformarle in cooperative a proprietà individuale. In tal modo i cooperatori hanno la possibilità di riscattare l'alloggio e diventare proprietari in base al testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica che dà alle cooperative a proprietà individuale la possibilità di riscattare.

L'articolo 13, al secondo comma, dice: « Le cooperative assistite dal contributo statale e

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

già costituite ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono trasformate in cooperative a proprietà individuale restando abrogate tutte le disposizioni contenute nel testo unico suddetto riferentesi a dette cooperative ».

L'articolo 13 abrogando tutte le disposizioni del testo unico citato relative alle cooperative a proprietà indivisa determina una maggiore chiarezza.

Giorni or sono ho ricevuto alcuni operatori di un ministero i quali si trovano nella situazione di non poter riscattare, pure avendo costituito una cooperativa, ed avendo effettuato i dovuti pagamenti. La possibilità di riscattare è preclusa dal fatto che il ministero da cui dipendono li considera proprietari affittuari di alloggi di servizio.

L'articolo 14 del disegno di legge sostituisce l'articolo 26 della legge delegata e stabilisce la cessione degli alloggi costruiti o da costruire ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640. Il problema è complesso.

Il Governo propone che gli alloggi costruiti o da costruire in base alla legge 640 vengano ceduti in proprietà in un'unica soluzione ovvero in non oltre 25 anni in rate mensili costanti posticipate, senza interessi. Il prezzo di cessione è pari al 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio.

Si tratta di una disposizione diretta a venire incontro all'esigenza delle categorie meno abbienti, a toglierle da abitazioni malsane ed a favorire l'acquisto degli alloggi costruiti in base alla legge n. 640.

Poiché vi sono altri alloggi costruiti a totale carico dello Stato con altre leggi, come quelli costruiti per i senzatetto, con l'U.N.R. R.A.-Casas, quelli costruiti per abolire i campi profughi, tutti destinati alle categorie più bisognose, è chiaro che, se poniamo una norma di favore per gli alloggi costruiti con la legge n. 640, sarebbe opportuno, per non commettere una ingiustizia nella giustizia, allargare l'applicazione dell'articolo 14 anche a queste altre categorie: questa è la proposta del relatore diretta ad evitare delle differenziazioni nella miseria, che sono senz'altro da abolire in uno Stato ordinato.

L'articolo 15 ripara all'ingiustizia sofferta dai terremotati di Reggio Calabria, estendendo loro le disposizioni dell'articolo 2 della legge delegata che riguardavano soltanto i terremotati di Messina.

Concludendo, vorrei dire che il disegno di legge risolve i problemi di fondamentale importanza: risolve il problema della inamo-

vibilità degli inquilini, abroga le disposizioni dell'articolo 5 della legge delegata, che prevedeva una proporzione fra la superficie degli alloggi ed il numero dei membri della famiglia, elimina alcune differenziazioni come quella verificatasi fra i terremotati di Reggio Calabria e quelli di Messina, accoglie in sostanza le istanze che sono state proposte e conseguentemente mi sembra che la Commissione possa accettare il provvedimento, sia pure apportandovi quelle modifiche che riterà opportune.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

DEGLI OCCHI. Dico subito che il disegno di legge governativo merita ogni considerazione ed accoglie in parte notevole le richieste della mia proposta di legge e delle altre proposte di legge analoghe.

Non so se domani o nei prossimi giorni potrò essere qui. Ed ecco, quindi, che presento fin da ora una serie di emendamenti, i seguenti:

« All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

« Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 2 e articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e lettera d) dell'articolo 386 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 ».

« All'articolo 4, aggiungere il seguente comma:

« Nei primi tre anni di applicazione della presente legge il prezzo di cessione a riscatto non potrà superare quello praticato nella zona e per assegnazioni con patto di futura vendita, dalla gestione I.N.A.-Casa ».

« All'articolo 6 sostituire le parole: « del 5 per cento », con le altre: « del 2 per cento ».

« Aggiungere, dopo il primo comma, i seguenti:

« Se richiesto dall'interessato, il periodo di rateizzazione potrà variare da un minimo di dieci ad un massimo di 35 anni ».

« Ai fini della esclusione soggettiva dal riscatto, l'ostacolo preveduto dall'articolo 4 della legge 1° marzo 1952, n. 113, con riferimento al reddito imponibile per l'imposta complementare sul reddito va, invece, rapportata al tributo effettivamente pagato nell'anno precedente per reddito non di lavoro, se superiore alle lire centocinquanta mila ».

« All'articolo 7, premettere il seguente comma:

« I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gen-

naio 1959, n. 2, sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« La quota di riserva va costituita col criterio della rotazione, nel senso che a formarla entrano tutti gli stabili di nuova costruzione per i primi cinque anni di abitabilità ».

« Sostituire l'articolo 8 col seguente:

« Gli assegnatari i quali abbiano proceduto al riscatto dell'alloggio col pagamento del prezzo in unica soluzione, non potranno alienarlo a titolo oneroso per cinque anni dalla data del riscatto. Inoltre, per lo stesso periodo di tempo, è fatto loro divieto di affittare l'alloggio, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici (o per sua delega dall'intendente di finanza) da concedersi — entro un mese dalla domanda — soltanto per cambio di residenza e per altro apprezzabile motivo.

Il termine di cinque anni è elevato a dieci nel caso di riscatto rateale ».

« All'articolo 9 sostituire le parole: di tutti gli alloggi di uno stabile, con le seguenti: ...della metà più uno degli alloggi di uno stabile o di una parte autonoma di esso, intendendosi per parte autonoma l'assieme degli alloggi che immettono nella medesima scala ».

Anche se qualcuno potrà sembrare a prima vista superfluo, altri invece mi sembrano assolutamente necessari ed accettabili da tutte le parti, però capisco che non bisogna perdere del tempo. Non metto limiti alla divina Provvidenza e alle possibilità della Commissione.

Gradirei solo che, dopo aver portato la croce per lungo tempo, nel momento della redenzione ci sia un riconoscimento delle fatiche sostenute.

DE PASQUALE. Devo dire a nome del mio gruppo che il fatto che ora si stia tentando di risolvere nel modo più opportuno l'annoso problema del riscatto delle case popolari, costituisce per noi un fatto altamente positivo che è il frutto della lunga lotta che è stata condotta da tutti gli inquilini delle case popolari, dell'I.N.C.I.S., delle ferrovie dello Stato; lotta giusta, perché ora da parte del Governo e del gruppo di maggioranza viene il riconoscimento della giustezza di quasi tutte le obiezioni che sono state mosse nei confronti del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Il disegno di legge, tardivamente presentato dal Governo, accoglie le rivendicazioni degli inquilini, di cui il nostro gruppo e quel-

lo socialista qui alla Camera, anche in altri tempi, si sono fatti portatori; accoglie il principio della inamovibilità degli inquilini che non vogliono riscattare e pone fine ai dissensi fra inquilini ed alle pressioni illecite che venivano esercitate nei confronti di alcuni di essi.

Le case adesso non verranno cedute per fabbricati interi, ma per singole unità immobiliari e chiunque può fare domanda in qualsiasi momento e gli enti, ricevuta la domanda, comunicano all'inquilino il valore venale dell'alloggio determinato dalla Commissione provinciale.

L'articolo 7, ultimo comma, del disegno di legge infatti stabilisce: « Coloro che non esercitano la facoltà di riscatto conservano il godimento dell'alloggio in locazione semplice ». Tale formulazione è buona, ma non è sufficiente.

Infatti, i colleghi sanno che vi è l'articolo 386 del testo unico sull'edilizia popolare e che l'Incis, le ferrovie dello Stato e le altre amministrazioni dello Stato sfrattano i dipendenti non appena entrano in quiescenza e vanno in pensione.

Per evitare ciò, occorre precisare che è riconosciuto il diritto di conservare l'alloggio in locazione semplice anche ai pensionati che abitano gli alloggi dell'Incis e delle ferrovie dello Stato, i quali non possano riscattare perché ricadono nelle quote di riserva o in altri impedimenti della legge. Questa è la richiesta che noi facciamo circa il problema della inamovibilità, pur riconoscendo l'esattezza della norma ora citata.

Vi è il problema del tasso d'interesse, e su questo punto desideravo ricordare le ripetute promesse dei due ultimi ministri dei lavori pubblici, Togni e Zaccagnini, che sempre si sono riferiti ad una congrua riduzione del tasso d'interesse: ora a noi non pare che il ridurre il tasso dal 5,80 al 5 per cento possa chiamarsi « congrua » riduzione. Ed è per questo che noi vorremmo sottoporre all'attenzione del Governo e della Commissione la possibilità di ridurre ulteriormente il tasso di interesse, il che riteniamo agevolerebbe molto il riscatto delle case popolari. Il tasso del 5,80 o del 5 per cento si sa che è molto forte, soprattutto se applicato alle case cooperative ed è uno dei motivi che sconsiglia qualche volta gli inquilini che vorrebbero riscattare, a farlo, perché in 25 anni si vedrebbero quasi raddoppiare il prezzo.

Un'altra questione che ci pare sia importante e debba essere modificata è quella che concerne le cooperative a proprietà indivisa.

Gli onorevoli colleghi credo sappiano — e qui c'è l'onorevole Curti presidente appunto di una cooperativa di questo tipo — che l'edilizia popolare in Italia è cominciata sulla base delle cooperative a proprietà indivisa cioè i lavoratori si riunivano in queste grandi associazioni che contano migliaia e migliaia di soci, per costruire le case secondo un sano criterio cooperativistico, cioè lasciandole in proprietà collettiva della cooperativa, cioè di tutti i soci ed attribuendole per l'uso ai soci che ne avevano maggior diritto, sulla base di determinati requisiti stabiliti dalla legge. Ora quando noi stamattina stabilissimo che in seno alle cooperative a proprietà indivisa — è vero che queste hanno avuto contributi dallo Stato, ma non bisogna neppure dimenticare l'apporto dei soci — le case vengano attribuite in proprietà individuale a quei soci che hanno già avuto la casa, noi taglieremmo fuori tutti gli altri che ancora l'attendono e che hanno messo il loro danaro per comperare l'area e per costruire il fabbricato, facendo quindi venire a mancare lo scopo sociale fondamentale di queste cooperative. E non si tratta qui delle fasulle cooperative di costruttori facenti capo alla legge Tupini, costituite per fare le case e sciogliersi, ma di cooperative vere, antichissime, preesistenti, benemerite della diffusione cooperativa nel nostro Paese.

Noi insistiamo quindi perché la pretesa di distruggere le cooperative a proprietà indivisa venga cancellata dalla legge.

Tale pretesa era stata, è vero, codificata dal Ministro Togni, ma persino Togni ha dovuto riconoscere che questa era una pretesa assurda ed alla fine fece una delle sue circolari in cui si diceva che la trasformazione era una facoltà e non un obbligo. Sulla facoltà siamo d'accordo, ma stabilire che queste cooperative si devono disintegrare sulla base del riscatto, riteniamo sia cosa da non farsi. Si tratta infatti di molte cooperative di questo tipo con decine di migliaia di alloggi che aderiscono anche alla confederazione bianca delle cooperative. Secondo la Costituzione noi dobbiamo agevolarle e non sfasciarle.

Un'altra considerazione per quanto riguarda il condominio; a questo proposito che cosa diceva il decreto presidenziale? Siccome noi alieniamo un intero fabbricato, noi, ministro, vi diamo un regolamento tipo di condominio e voi dovete attenervi a tale regolamento; l'ente non c'entra più dal punto di vista della partecipazione al condominio. Ma ora dal momento che il riscatto non avviene più per fabbricati interi, ma per singoli appartamenti, per cui può avvenire che in un fabbricato ci

sia un appartamento riscattato ed uno no, non vedo perché noi non dovremmo applicare, per quanto riguarda i condominii le norme del Codice civile che sono molto chiare ed evidenti: quando in un fabbricato si arrivi alla metà più uno degli appartamenti che vengono riscattati, si costituisce il condominio, e l'ente vi partecipa per quella quota di appartamenti che ha. In tal modo il Regolamento verrebbe fatto dai condomini, anche se poi dovrà essere approvato dal Ministero dei lavori pubblici. Ma non ci sembra giusto conservare qui l'assurda norma secondo cui l'ente ha il diritto di fare riparazioni ordinarie e straordinarie e imporre quote che sono assolutamente esagerate: l'I.N.C.I.S., ad esempio, attualmente vende le case, incassa il danaro del riscatto e mette delle quote di condominio esattamente equiparate alla quota del precedente fitto. Quindi gli acquirenti dell'I.N.C.I.S., praticamente, vengono turlupinati perché, oltre a pagare il costo della casa, sono costretti a corrispondere lo stesso fitto di prima sotto forma di condominio. È davvero assurdo.

La quota di condominio pertanto deve essere stabilita dai condomini cui partecipano anche gli enti con le loro rappresentanze.

Noi siamo d'accordo sulla riduzione al 50 per cento del costo di costruzione, per la cessione delle case della 640 a certe categorie di persone. Su questo punto ci troviamo perfettamente d'accordo con quanto detto dal Relatore. Chiediamo, però, che eguale trattamento di favore sia accordato a tutti coloro i quali hanno avuto una casa costruita a totale carico dello Stato o dall'U.N.R.R.A.-casas.

Desideriamo sottolineare un altro problema, e cioè quello della coabitazione. Gli enti contravvenendo a tutte le norme, assegnando determinate case in coabitazione, un appartamento cioè di tre stanze — questo avviene soprattutto nei confronti della 640 — lo assegnano a due famiglie. E si arriva all'assurdità contenuta in un documento ufficiale delle ferrovie dello Stato, in cui si afferma che in caso di riscatto di un alloggio in coabitazione, bisogna vendere mezza casa ad una famiglia e mezza casa all'altra.

LOMBARDI GIOVANNI. Condominio di appartamento e a proprietà indivisa!

DE PASQUALE. Si dovrebbe attribuire ad ognuna delle famiglie un'abitazione. Oltre queste, ci sono poi anche le coabitazioni abusive.

Un'altra questione di carattere secondario, che noi vorremmo sottolineare per ulte-

riori precisazioni, è quella riguardante gli alloggi per i terremotati: questo però potremo vederlo meglio in sede di articoli.

Un'altra questione di fondo che vorremmo sottolineare è la seguente: la legge dispone che siano dati a riscatto gli alloggi costruiti o « da costruire »; questo comporta che per l'avvenire tutte le case costruite con il contributo statale o a totale carico dello Stato a qualunque categoria vengano assegnate e da qualunque ente vengano costruite, debbano essere date in proprietà nel momento in cui vengono costruite.

Non sarebbe opportuno che questa legge avesse valore esclusivamente per tutti gli alloggi già costruiti, lasciando a nuove norme il compito di stabilire una giusta proporzione tra gli alloggi da dare a riscatto e quelli da dare in locazione semplice?

Vi è infine il problema delle quote di riserva.

Desidero annunciare all'onorevole Sottosegretario, che qui rappresenta il Governo, che l'aver voluto, ostinatamente, mantenere in piedi le quote di riserva, avrà come conseguenza che l'agitazione per il riscatto continuerà ancora.

Le ferrovie dello Stato, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si trattengono, come quota di riserva, il 20 per cento degli alloggi. Perché non accogliere la nostra proposta? Perché non volete eccedere al criterio, da noi caldeggiato, di costituire la quota di riserva in base agli appartamenti che non saranno richiesti da parte degli assegnatari?

Bisogna eliminare l'ingiustizia che si verifica fra gli abitanti di due fabbricati, il primo dei quali riscatta perché non ricade nella quota di riserva ed il secondo non può riscattare, perché, invece, ricade nella quota di riserva.

Queste sono le nostre osservazioni; le condenseremo in altrettanti emendamenti; se il Governo e la maggioranza si renderanno conto della necessità di approvarli, attraverso una sana discussione, articolo per articolo, penso si possa giungere ad un comune accordo ed alla approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole De Pasquale per il suo intervento e do la parola all'onorevole Venturini.

VENTURINI. Io sarò breve, perché concordo su molte delle osservazioni fatte dal collega De Pasquale: mi limiterò a fare qualche osservazione da parte del mio gruppo, senza ripetere gli argomenti già trattati dai colleghi che mi hanno preceduto.

A proposito delle cooperative a proprietà indivisa, è da dire che esistono casi di cooperative per le quali la trasformazione costituirebbe un danno patrimoniale, e sarebbe opportuno non creare un obbligo di legge, ma dare facoltà alle cooperative di decidere nell'uno o nell'altro senso, ad esempio, a maggioranza dei soci.

Do atto al Governo, come hanno fatto altri colleghi, del miglioramento che questo disegno di legge apporta alla legge delegata e che si riassume nel fatto che questo disegno di legge sarà operante, mentre la legge delegata, così come era stata formulata, sarebbe stata inoperante.

Vorrei soffermarmi sul problema del tasso d'interesse, perché apprezziamo la diminuzione che è stata attuata nel disegno di legge al nostro esame, ma questa diminuzione non è ancora sufficiente.

Il Ministro Togni, non solo parlò di congrua riduzione, ma un giorno in Commissione disse che vi sarebbe stata una « diminuzione importante », il che faceva pensare ad una riduzione notevole. Nella nostra proposta di legge abbiamo fissato al 3,50 per cento il tasso d'interesse e questa cifra non è stata proposta a caso, ma al fine di stabilire una certa uniformità tra l'edilizia sovvenzionata e l'edilizia a riscatto.

Anche se il tasso viene fissato al 5 per cento in luogo del 5,80 per cento, rimarrebbe egualmente una sperequazione fra i soci delle cooperative e coloro che accedono al riscatto, anche se le categorie nell'uno o nell'altro caso sono le stesse.

Sul problema del tasso d'interesse insistiamo, perché se si trovasse un accordo su questa questione, molte altre potrebbero essere facilitate.

Un'altra osservazione vorrei fare, anche se non della stessa importanza ed entità, riguardo alla quota che tratterebbero le amministrazioni. All'articolo 2, non comprendo perché anche gli Istituti autonomi per le case popolari dovrebbero avere una quota di riserva. Ricorderò che la quota di riserva fu uno degli argomenti su cui la Commissione si soffermò in modo particolare e l'onorevole Togni addivenne alla proposta che poc'anzi ha illustrato l'onorevole De Pasquale, quella di costituire la quota di riserva con gli stabili che non saranno riscattati.

Anzi, mi pare che addirittura vi sia stata una circolare da parte dell'onorevole Togni in aprile. Pertanto, se la cosa era pensabile allora come possibilmente realizzabile, non vedo come non potrebbe essere realiz-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

zabile ora. Quindi insisterei su questa osservazione.

All'articolo 3 direi che l'unico aspetto che aveva trovato noi sodisfatti per quanto si riferiva alla legge delega è che lì si parlava di « titolo legittimo », qui si parla « di case contemplate dalla presente legge »: quindi hanno diritto alla cessione quelli che ci sono attualmente e vi alloggiavano.

Qui a noi era sorta una preoccupazione. È vero che durante questi anni nelle case dell'I.N.C.I.S. sono entrati anche molti inquilini che ne avrebbero avuto diritto fino ad un certo punto: durante il periodo del ventennio, particolarmente, l'I.N.C.I.S. permise una certa larghezza nelle assegnazioni. Ora che i favoriti vi siano stati abusivamente come inquilini, va bene; ma, che si faccia il regalo di dare loro l'appartamento a riscatto, mi pare eccessivo. Perciò dovremmo vedere se tutto questo è in regola. È un fatto che esistono abusivi, gente che ha più appartamenti e li detiene per un certo andazzo che c'è stato; quindi ci sono degli elementi di preoccupazione che con questa occasione si potrebbero anche chiarire. Allora per fare un caso specifico, citerò che è avvenuto di gerarchi, o quasi, fascisti, che entrarono in queste case e sarebbe difficile trovare un titolo che possa giustificare perché vi siano entrati. Direi quindi di tenere presente questa necessità.

All'articolo 5 si stabilisce che il prezzo non può essere inferiore al costo di costruzione ed è comprensibile questa modificazione. Però, può essere anche pari, anzi secondo la equità dovrebbe essere pari al costo di costruzione: non deve essere inferiore, ma neppure superiore. Quindi, evidentemente, dato che tutte le operazioni non hanno carattere speculativo, potrebbe fissarsi il prezzo pari al costo di costruzione.

DE PASQUALE. Vi è però la variazione del reddito.

VENTURINI. E infine, e con questo termino, c'è la grossa questione del vecchio I.R.C.I.S. (Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato). Capisco che non sarà facile affrontarla, e tuttavia sarebbe un'opera di giustizia, della quale ci si darebbe merito. Che cosa si è verificato? Questi impiegati e lavoratori avevano costituito una cooperativa, parte di questi soci riuscirono ad avere in proprietà la casa perché completarono il pagamento del mutuo. A un certo punto, però, intervennero le autorità fasciste del tempo, sciolsero la cooperativa e fecero assorbire i soci dall'I.N.C.I.S. Questi soci si

sono venuti a trovare che, se non avessero subito questa prepotenza, ad un certo momento sarebbero divenuti pieni proprietari dell'abitazione, mentre hanno dovuto continuare a pagare gli affitti, ed ora, con la legge di riscatto, non si vedono riconosciute le quote di riscatto che allora avevano cominciato a pagare in quanto operatori. Tra l'altro, l'I.N.C.I.S. aveva promesso una serie di diritti, come ad esempio, la manutenzione, perché erano appartamenti vecchissimi e sforniti degli impianti più elementari dal punto di vista igienico e di comodità. In effetti, sono rimaste tutte promesse non mantenute. D'altra parte, su questa questione il Parlamento si è intrattenuto più volte, e citerò una dichiarazione dello stesso onorevole Leone Presidente della Camera, che convenne che era stata commessa un'ingiustizia ed il Parlamento avrebbe avuto il dovere di ripararla. Anche l'onorevole Spadazzi nel 1959 presentò una proposta di legge per ristabilire il diritto conculcato.

Ho voluto fare questa precisazione, anche se appena accennata, per dire che il problema esiste e che tanto la legge delegata che l'attuale progetto, se pure in misura minore, l'hanno trascurato pressoché completamente. Io faccio presente il problema perché la Commissione rifletta sull'argomento e colleghi più esperti di me in materia portino consigli più concreti o, comunque, compatibili con le possibilità.

Io concludo, esprimendo la solidarietà del mio gruppo per il fatto che un problema così scottante si sia avviato a soluzione, ed anche con l'augurio che, dato che si è fatto trenta, si faccia trentuno; del resto, le mie osservazioni non sono di grande momento e completerebbero la legge stessa.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Venturini per il suo intervento e do la parola all'onorevole Misefari.

MISEFARI. Brevi parole perché mi riprometto di intervenire in sede di emendamenti. Concordo totalmente con le dichiarazioni del collega De Pasquale ed anche io sono del parere che la legge, fundamentalmente, dopo le modifiche che sono state apportate, risponda alle aspettative delle popolazioni, specialmente di quelle terremotate, dove il problema della casa è veramente scottante.

Vorrei che con questo disegno di legge si stabilisse il modo di risolvere il problema della coabitazione; un problema che da noi, soprattutto da noi, anche per il grado di miseria in cui vive la popolazione, è di primaria

importanza. Nella maggioranza delle case abitano, autorizzate o meno, due o più famiglie.

Bisogna affrontare questo grosso problema della coabitazione, e ritengo che esso debba essere definito all'atto del riscatto.

Vorrei che fosse definito anche un altro problema molto importante, quello della quota di riserva, che deve essere definito in modo concreto.

Quali saranno gli stabili destinati a costituire la quota di riserva, a chi spetterà questa scelta, sarà arbitro il ministro, un funzionario, esiste un criterio, varrà il criterio delle categorie o vi saranno altri criteri?

Occorre definire questo problema per impedire, in primo luogo, che le case migliori vengano destinate a formare la quota di riserva. Gli alloggi di servizio fanno parte della quota di riserva, o meno?

I ferrovieri si domandano perché venga costituita una quota di riserva del 20 per cento degli alloggi, che non è utilizzata dall'Amministrazione. Se è possibile, entro i dovuti limiti, occorre ridurre la quota di riserva.

Devo dichiarare la mia soddisfazione per il disegno di legge che riconosce i diritti della città di Reggio Calabria, della mia città, che fin ora reclamava invano un atto di giustizia. L'articolo 15 del provvedimento compie questo atto di giustizia riparatoria e me ne dichiaro soddisfatto.

Non ringrazio nessuno, in quanto ciò costituisce il portato della nostra battaglia e spero che quanto è stato formulato nel disegno di legge sia approvato dalla Commissione.

PRÉSIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do la parola al Relatore per la replica.

CERVONE, Relatore. Innanzi tutto devo sottolineare un minimo comun denominatore di soddisfazione sul disegno di legge e sulle conclusioni cui si sta arrivando per risolvere il problema.

Alla soddisfazione dei colleghi intervenuti nella discussione aggiungo la mia personale, che manifestò al Governo, che ha portato al nostro esame un disegno di legge coordinato e capace di risolvere i problemi di fondo.

Un secondo fattore altrettanto positivo è dato dal fatto che il senso di disagio in cui ci trovavamo con la legge delegata, che è stato denunciato dalle proposte di legge presentate dalle varie parti politiche, si va dissipando.

Certo l'esame analitico dei vari provvedimenti pone ormai ognuno nelle sue particolari posizioni. Mi pare che il concetto della inamovibilità sia stato largamente sentito e

accettato. È uno dei punti, come hanno detto i colleghi De Pasquale e Venturini, che avevano preoccupato la Commissione, facendo sì che già dal gennaio noi battessimo sul alcune strade e su quell'ordine del giorno che fu la matrice di questo provvedimento.

Ci sono altre posizioni: quella del tasso d'interesse. Io capisco le richieste di diminuirlo oltre il 5 per cento, ma non so se sia possibile. Se c'è una posizione che in certo qual modo troverebbe tutti d'accordo, sarebbe che addirittura non ci fosse tasso d'interesse da pagare. Ma il Governo ha dovuto interpellare il Ministro del tesoro su questa questione, rilevando la impossibilità di una ulteriore riduzione. Non credo si possa scendere al disotto del 5 per cento, salvo che il Governo non abbia altra proposta da fare. Mi sembra che questa possibilità non ci sia.

Ci sono altri punti da chiarificare, cui io nella mia relazione ho fatto cenno e che l'onorevole Curti mi faceva sottolineare all'ultimo comma dell'articolo 7, e cioè quello dell'inamovibilità. Io aggiunti che sarebbe venuto nella discussione. Questo punto va chiarito ed è bene che la Commissione lo faccia. In tutte le proposte questo concetto fu ribadito, e noi vorremmo, in sede di discussione generale, che il Ministro potesse mettere un freno a quelle che saranno le iniziative dei presidenti dei vari istituti per quanto riguarda gli sfratti. Ora, siccome questo è nello spirito di tutta la legge, e volontà comune nostra, mi sembra che precisare questo concetto non sia affatto fuori posto.

Viene poi il problema della coabitazione, sollevato dai colleghi De Pasquale e Misefari. Io credo che noi non possiamo legiferare proprio su niente, perché non vi è una legge che determini od obblighi alla coabitazione, e quindi, se non c'è una legge da modificare o da fare, noi non possiamo agire.

MAGRI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Non possiamo legiferare sugli abusi.

CERVONE, Relatore. Non possiamo legiferare neppure per determinare la priorità in chi deve avere il riscatto: questo può essere un invito da rivolgerò al Governo perché spinga l'azione presso i vari presidenti di istituti perché tutto ciò prima di essere un problema tecnico, è morale.

Veniamo poi ad altri grossi problemi. Uno di principio e di fondo è stato sollevato dall'onorevole De Pasquale. Egli ha detto, noi partiamo da una legge la quale come spirito ed intento contempla case costruite e da costruire. Se noi ci fermassimo a dire che que-

sta legge ha applicazione solo per le case già costruite e demandassimo le norme per le case da costruire a quelle che sono le disposizioni già esistenti, nell'I.N.A.-Casa o nella n. 408, ci scaricheremmo di preoccupazioni che varrebbero ad appesantire il problema delle case da costruire. Ora in materia, a mio avviso, anche se facessimo così, commetteremmo una specie di ingiustizia, pur con le migliori intenzioni. E perché? Perché non tutte le leggi sull'edilizia popolare pongono il problema del riscatto per le case da costruire, quindi avremmo un settore in cui il riscatto potrebbe essere operante e altri invece in cui non lo sarebbe. Noi ponemmo — se ben ricordo, quando fu discussa la legge n. 640 con il Ministro Romita — il criterio del riscatto. E questo lo modificammo successivamente, partendo da un altro punto di vista: attendere la modifica del testo unico sull'edilizia popolare, in quanto il Governo prospettava la possibilità di immettere queste norme coordinandole nel testo unico. Partimmo da questa visione un po' ampia, per cui penserei di non farne ora questione, anche perché creerebbe vari problemi, pur facendo voti che prima possibile ci venga portato il testo unico, anche perché c'è un fermo nella edilizia popolare.

C'è poi un secondo problema, ugualmente di fondo, ed è quello del condominio. Io nella relazione ho cercato di sottolineare le posizioni che vengono a crearsi con il condominio tra privati ed enti. Qui mi sembra che si potrebbe trovare una soluzione modificando l'articolo in questo modo: il Ministro dei lavori pubblici dispone uno schema di Regolamento, il quale schema deve essere adottato dalla maggioranza relativa dei condomini e deve avere l'approvazione successiva del Ministero stesso. Perché questo? Perché se volessimo lasciare liberi, come vogliono i condomini, avremmo mille regolamenti. Se invece diamo mandato al Ministero di predisporre uno schema che deve essere adottato con deliberazione dei condomini e quindi definitivamente approvato dal Ministero, avremmo una base uniforme, pur lasciando una certa libertà ai condomini. Questa potrebbe essere una soluzione per salvare tutte le posizioni qui presentate.

Altro importante problema è quello delle quote di riserva: articolo 2 del disegno di legge. Qui mi pare che le posizioni dei colleghi che sono intervenuti sono un po' tutte analoghe. Anzitutto, bisognerà dire all'onorevole Venturini il perché delle quote di riserva per gli istituti delle case popolari. Una quota di riserva vuole significare una specie

di patrimonio di immobili che l'ente intende avere per tutti gli oneri che ha su di sé e per tutte le operazioni bancarie che in momenti di necessità deve fare per eventi straordinari o per esigenze di manutenzione. Quando noi abbiamo detto che tutto il resto degli alloggi passa a riscatto, e dopo un mese dal riscatto in certo qual modo gli inquilini si danno un regolamento per conto proprio e poi vengono le cancellazioni delle ipoteche, l'ente rimane spogliato, quale che sia questo ente: il comune, la provincia, le case popolari. Per cui, a un determinato momento, se l'ente deve fare, in qualsiasi evenienza, una operazione per qualsiasi fatto, anche per costruzione di nuovi alloggi, lasciandolo spogliato completamente, esso non avrà più un patrimonio di riserva.

Poi vi sono delle posizioni determinate dagli alloggi di servizio.

Quando facemmo la legge gli enti si allarmarono e fecero delle obiezioni, sostenendo che si toglieva loro la possibilità di continuare la loro attività, per cui si giunse ad un compromesso.

La quota di riserva dell'I.N.C.I.S., è fissata nel 30 per cento, perché è diffusa in campo nazionale, a differenza degli altri enti, per i quali il patrimonio è concentrato su di una provincia e soprattutto nel capoluogo di provincia.

Vi è l'obiezione sollevata dall'onorevole De Pasquale, che, se ho ben interpretato il suo pensiero, propone di formare la quota di riserva in termini ipotetici, *a posteriori*, facendola risultare dall'insieme degli alloggi che non vengono riscattati.

A mio avviso non possiamo determinare il capitale immobiliare di un ente in termini ipotetici.

Ritengo che non possiamo prenderci questa grossa responsabilità ed inoltre ritengo che la soluzione prospettata sia molto labile, perché può verificarsi il caso che tutti riscattino e che, in conseguenza, non si possa formare la quota di riserva.

L'ultima questione che è stata sollevata dall'onorevole De Pasquale e dall'onorevole Venturini è quella delle cooperative a proprietà indivisa.

Il problema si pone nel senso che questi enti, costituitisi con il contributo dello Stato devono continuare a rimanere così come sono nati, salva la facoltà concessa al cooperatore di poter riscattare.

Ma come esercita questa facoltà il cooperatore? Questa facoltà data al cooperatore non è la stessa che diamo agli altri inquilini?

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

Non mi sembra che sia pertinente l'argomentazione secondo la quale una quota di cooperatori ha avuto gli appartamenti, mentre altri ancora attendono.

La stessa argomentazione veniva fatta quando ci accingevamo a discutere la legge ed, in particolare, si obiettava, in relazione all'I.N.C.I.S., che coloro che avevano avuto in affitto una casa, avevano la possibilità di divenirne proprietari, mentre la stragrande maggioranza non aveva avuto la casa neppure in locazione. Noi abbiamo risposto che, in definitiva, la posizione della legge era quella di rendere dinamico un patrimonio che rimaneva stabile.

DE PASQUALE. Non potrà più esistere la cooperativa a proprietà indivisa.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nessuno vieta che si ricostituiscano.

CERVONE, *Relatore*. Non ritengo che l'obiezione sollevata a questo riguardo sia tale da bloccare l'iter della legge.

Mi sembra di non aver trascurato alcuno degli intervenuti, ho risposto in via generale, come è compito del Relatore in sede di replica. In sede di emendamenti esamineremo più in particolare le singole questioni.

MISEFARI. Accetta il Relatore il principio che occorre definire la questione della quota di riscatto?

CERVONE, *Relatore*. Come Relatore, accetto il principio e ne ho indicati anche i motivi.

Intendo rivolgere un ringraziamento all'onorevole Sottosegretario, perché lo trasferisca al Ministro, in quanto il Governo ha presentato un disegno di legge con il quale stiamo avviando a conclusione un grosso problema.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Cervone per la chiara ed esauriente relazione.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Brevi parole, perché non intendo entrare nel merito degli emendamenti che sono stati enunciati dai colleghi, riservandomi di farlo sui singoli emendamenti, man mano che verranno presentati.

Non posso che esprimere la soddisfazione del Governo per aver potuto assolvere l'impegno che si era assunto di modificare e migliorare, nell'interesse degli inquilini, il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Questa soddisfazione è tanto più grande in quanto, per quel che ho sentito, il provvedimento è condiviso da tutti i settori, anche se l'onorevole Misefari ha detto di non volerci ringraziare!

In verità, il Governo ha fatto quegli sforzi che poteva fare per venire incontro alle esigenze che erano state prospettate dalla Camera e debbo dirvi che non credo, almeno nelle parti essenziali, sia possibile andare al di là di quanto previsto nel progetto.

Io vorrei pregarvi di volervi rendere conto di quello che è possibile e di quello che non è possibile fare, soprattutto nell'interesse del provvedimento di cui tutti sentiamo la necessità che si traduca in una legge operante. Ecco perché, per quanto concerne gli emendamenti, devo sin d'ora annunciare la riserva ed in qualche caso l'opposizione del Governo, proprio al fine di far sì che non sorgano nuovi ostacoli sulla via della realizzazione di questo nostro disegno di legge. In modo particolare, intendo riferirmi a quel che concerne il tasso d'interesse, sebbene anche io condivida quanto detto dal Relatore, che se fosse possibile farlo scendere più in basso non avrei difficoltà di sorta.

Tenete conto che compulsando questo tasso d'interesse, con quei vantaggi che vengono accordati a coloro che riscattano in relazione al calcolo del valore venale, non è che si raddoppi la cifra. D'altra parte, voi sapete che questo è fissato in termini di notevole comprensione, salvo naturalmente i limiti che siamo costretti a mantenere nel disegno di legge e cioè che non possa scendersi al di sotto di quello che si deve pagare per la costruzione.

DE PASQUALE. Ci sono però gli interessi.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sì, è chiaro; però, dato che il valore venale viene fissato con criteri di larga comprensione, mi pare non costituisca un onere eccessivamente gravoso.

Fatte queste precisazioni e riservandomi di esprimere il parere sui singoli emendamenti in sede di approvazione degli articoli, non posso che raccomandare alla Commissione la rapida approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per il suo intervento e rinvio la discussione degli articoli alla prossima seduta, che verrà fissata al più presto, compatibilmente con i lavori della Camera.

La seduta termina alle 13,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO